

Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1° luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-416/08 P)

(2008/C 301/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: M. Hart, N. Kearley, solicitors)

Controinteressati nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare ammissibile l'impugnazione da essa esperita dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) 1° luglio 2008, causa T-328/05;
- rinviare la causa dinanzi al TPG e
- riservare le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

1. La Apple, Inc. (la «ricorrente») ha richiesto la registrazione del marchio denominativo «QUARTZ» come marchio comunitario a copertura di:

«Funzionalità per un sistema di gestione per computer, destinata specificamente ad essere utilizzata da addetti allo sviluppo di prodotti informatici, allo scopo di migliorare e accelerare la resa di immagini digitali in programmi applicativi, ad eccezione di tali prodotti destinati al settore bancario» nella classe 9.

2. La TKS-Teknosoft S.A. (la «opponente») è titolare del marchio figurativo comunitario registrato «QUARTZ», avente ad oggetto, fra gli altri:

- a) «pacchetti software destinati al settore bancario» nella classe 9;
- b) «Programmazione, elaborazione di dati mediante elaboratori elettronici, sviluppo di software, servizi di assistenza e di consulenza nel settore dell'informatica, trattamento di informazioni elettroniche, creazione e sviluppo di software, licenze per software e per applicazioni informatiche; tutti i suddetti servizi in relazione al settore bancario» nella classe 42.

La opponente si è opposta alla registrazione del marchio QUARTZ della ricorrente asserendo che tra i due marchi sussisterebbe un rischio di confusione. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale tesi.

La ricorrente sostiene che il TPG ha errato in diritto perché:

- a) i prodotti in relazione ai quali i due marchi sarebbero registrati e utilizzati sono manifestamente differenti, ed esso non ha preso in considerazione tali significative differenze;
- b) non ha compiuto una corretta identificazione del «pubblico» destinatario al fine di valutare il rischio di confusione. In particolare, non ha attribuito sufficiente peso alla circostanza che il pubblico destinatario deve essere, ovviamente, costituito da specialisti in software impiegati nel settore bancario o che forniscono servizi nell'ambito di tale settore; e
- c) in tal modo, esso ha effettuato in modo scorretto il test di valutazione globale come enunciato dalla Corte di giustizia.

Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-417/08)

(2008/C 301/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.A. Gilly e U. Wölker, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale⁽¹⁾ e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2007.

(¹) GU L 143, pag. 56.

Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-418/08)

(2008/C 301/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e A.A. Gilly, agenti)

Convenuto: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (¹), o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della medesima direttiva;

— condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione nell'ordinamento nazionale è scaduto il 30 aprile 2007.

(¹) GU L 143, pag. 56.

Ricorso proposto il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-422/08)

(2008/C 301/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: U. Wölker e B. Schöfer, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (¹) e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 aprile 2007.

(¹) GU L 143, pag. 56.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito il 29 settembre 2009 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited

(Causa C-429/08)

(2008/C 301/42)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)